

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Programmazione - Bilancio - Finanze
Assetto del Territorio ed Enti Locali

IL PRESIDENTE

Prot. n. 3965/281

ND/am

Bari, li 31/10/78

Al Sig. Presidente della
4a Commissione Permanente

S E D E

Al Sig. Presidente del
Consiglio Regionale


S E D E

Oggetto: Parere art. 19 d. di l.: "Interventi per la valorizzazione del marmo pugliese".

Si comunica alle SS.LL., che questa Commissione, in data odierna ha espresso, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento, ~~un~~ parere favorevole al disegno di legge in oggetto.

Distinti saluti

(prof. Matteo Fantasia)
D'ordine del Presidente



dott. Juncuso

REGIONE PUGLIA

RIESAME LEGGE REGIONALE

"INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MARMO PUGLIESE"

Relatore: dott. Salvatore Fitto

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE

Appare fondato il rilievo in ordine all'art.4 della legge nella parte che prevede (lett.h) il nulla osta del Sindaco ai sensi della legislazione e strumentazione urbanistica vigente.

Tale nulla osta viene a configurarsi come atto permissivo e quindi contrasta con la normativa statale la quale non prevede alcun permesso od atto autoritativo che dir si voglia.

A perplessità darebbe luogo l'art.21 in relazione all'art.25 della medesima legge in quanto, a parere del Governo, potrebbe interpretarsi come previsione di atti autoritativi comprimenti l'esercizio di facoltà derivanti dal diritto di proprietà. Pur non condividendo il rilievo del Governo si è del parere che una più puntuale formulazione del primo comma dell'art.21 valga ad eliminare ogni possibilità di interpretazione diversa da quella sua propria.

Il rilievo del Governo circa l'esonero dell'Università da ogni responsabilità per eventuali danni arrecati ai fondi in esecuzione degli incarichi ricevuti dalla Regione deve ritenersi assorbito da quanto detto sopra. Trattasi infatti di questione che sarà disciplinata dalla convenzione da stipularsi con le Università.

Esatto appare il rilievo del Governo per quanto concerne la limitazione degli assegni di studio a giovani residenti in Puglia per cui si propongono le necessarie modifiche all'art.26.

Pur non condividendo il rilievo del Governo per quanto attiene gli artt.26 e 28 nelle parti che provvederebbero l'attribuzione di nuove competenze alle Università e l'art.12 nella parte che riguarda l'attività promozionale all'estero, si è del parere che una più puntuale formulazione di detti articoli valga ad eliminare ogni perplessità.

L'impossibilità infine che la legge sul marmo, anche se approvata dal Governo nel prossimo ottobre, possa essere attivata negli ultimi due mesi del corrente esercizio finanziario, suggerisce di far decorrere il quinquennio di validità dal 1979 invece che dall'esercizio in corso.

Per tali motivi si è proceduto ad apportare le necessarie modifiche anche agli artt.1, 13, 15 e 16 nonché alle disposizioni finanziarie e finali.

REGIONE PUGLIA

TITOLO I

Provvidenze per le imprese estrattive della pietra o marmo pugliese.

Capo I

Finalità - Destinatari

Art. 1

La Regione Puglia attua nel quinquennio 1978/1982 gli interventi di cui alla presente legge per incentivare la ricerca e la razionale coltivazione dei giacimenti di pietra da estrarre in blocchi e da segare in lastre e da lucidare nonché per promuovere la costituzione di valide forme associative ai fini di razionalizzare l'attività di lavorazione e di commercializzazione dei materiali lapidei.

TITOLO I

Provvidenze per le imprese estrattive della pietra o marmo pugliese.

Capo I

Finalità - Destinatari

Art. 1

La Regione Puglia attua nel quinquennio 1979/1983 gli interventi di cui alla presente legge per incentivare la ricerca e la razionale coltivazione dei giacimenti di pietra da estrarre in blocchi e da segare in lastre e da lucidare nonché per promuovere la costituzione di valide forme associative ai fini di razionalizzare l'attività di lavorazione e di commercializzazione dei materiali lapidei.

REGIONE PUGLIA

Art. 4

Le imprese interessate a conseguire il contributo di cui all'art.3 debbono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale per il tramite dell'Assessorato industria, commercio ed artigianato.

Alla domanda, che deve essere sottoscritta dal titolare e legale rappresentante dell'impresa, devono essere allegati i seguenti documenti:

- a)-certificato di iscrizione alla Camera di commercio e, per le cooperative di produzione e lavoro, anche il certificato di iscrizione nell'apposito registro prefettizio;
- b)-relazione preliminare circa la natura geolittologica della zona di ricerca;
- c)-ubicazione della zona interessata sulla tavoletta 1:25000 dell'I.G.M.;
- d)-planimetria della zona in scala 1:2000;
- e)-foglio di mappa con la indicazione delle particelle interessate;
- f)-piano di massima degli studi e delle ricerche da effettuare con l'indicazione del termine entro il quale dovranno compiersi;
- g)-preventivo di spesa;
- h)-nulla osta del Sindaco ai sensi della legislazione e strumentazione urbanistica vigente.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma precedente debbono essere firmati da professionisti iscritti nell'albo dei geologi.

Sulla base della documentazione prodotta si procede ad un sopralluogo in contraddittorio con l'impresa o con un suo delegato, redigendo processo verbale che identifichi lo stato dei luoghi oggetto degli studi e delle ricerche.

Art. 4

Le imprese interessate a conseguire il contributo di cui all'art.3 debbono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale per il tramite dell'Assessorato industria, commercio ed artigianato.

Alla domanda, che deve essere sottoscritta dal titolare e legale rappresentante dell'impresa, devono essere allegati i seguenti documenti:

- a)-certificato di iscrizione alla Camera di commercio e, per le cooperative di produzione e lavoro, anche il certificato di iscrizione nell'apposito registro prefettizio;
- b)-relazione preliminare circa la natura geolittologica della zona di ricerca;
- c)-ubicazione della zona interessata sulla tavoletta 1:25000 dell'I.G.M.;
- d)-planimetria della zona in scala 1:2000;
- e)-foglio di mappa con la indicazione delle particelle interessate;
- f)-piano di massima degli studi e delle ricerche da effettuare con l'indicazione del termine entro il quale dovranno compiersi;
- g)-preventivo di spesa.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma precedente debbono essere firmati da professionisti iscritti nell'albo dei geologi.

Sulla base della documentazione prodotta si procede ad un sopralluogo in contraddittorio con l'impresa o con un suo delegato, redigendo processo verbale che identifichi lo stato dei luoghi oggetto degli studi e delle ricerche.

REGIONE PUGLIA

Art. 12

Le spese per l'attività di promozione commerciale sia in Italia che all'estero possono essere ammesse a contributo nella percentuale del 50% del loro complessivo ammontare.

Il contributo non potrà comunque superare l'importo di L.20 milioni per ogni consorzio e per ogni esercizio finanziario.

Le spese ammissibili a contributo sono esclusivamente quelle per:

- a)-la spedizione della merce o dei campioni;
- b)-l'assicurazione della merce o dei campioni;
- c)-il viaggio e soggiorno per tre persone dai tre giorni precedenti l'inizio della manifestazione fino ai tre giorni successivi alla fine della manifestazione medesima;
- d)-il posteggio presso l'ente organizzatore e per il suo allestimento;
- e)-il materiale pubblicitario e l'approntamento di cataloghi;
- f)-lo svolgimento di azioni pubblicitarie;
- g)-l'espletamento di studi e di ricerche di mercato.

Art. 12

Le spese per l'attività di promozione per la migliore conoscenza e valorizzazione del marmo pugliese possono essere ammesse a contributo nella percentuale del 50% del loro complessivo ammontare.

Il contributo non potrà comunque superare l'importo di L.20 milioni per ogni consorzio e per ogni esercizio finanziario.

Le spese ammissibili a contributo sono esclusivamente quelle per:

- a)-la spedizione della merce o dei campioni;
- b)-l'assicurazione della merce o dei campioni;
- c)-il viaggio e soggiorno per tre persone dai tre giorni precedenti l'inizio della manifestazione fino ai tre giorni successivi alla fine della manifestazione medesima;
- d)-il posteggio presso l'ente organizzatore e per il suo allestimento;
- e)-il materiale pubblicitario e l'approntamento di cataloghi;
- f)-lo svolgimento di azioni pubblicitarie;
- g)-l'espletamento di studi e di ricerche di mercato.

REGIONE PUGLIA

Art. 13

Spetta alla Giunta regionale, dato atto delle domande presentate, sentito il parere della Commissione consiliare competente, ammettere a contributo le spese di cui al precedente articolo.

Della deliberazione della Giunta regionale viene data comunicazione agli interessati.

Alla domanda, che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, devono essere allegati i documenti di cui al terzo comma dell'articolo 11 semprechè essi non risultino già acquisiti agli atti dell'Assessorato medesimo.

Per ottenere la definitiva liquidazione del contributo, il consorzio, sotto comminatoria di decadenza, deve presentare entro il 31 gennaio successivo alla scadenza degli esercizi finanziari 1978, 1979, 1980, 1981 e 1982 i documenti giustificativi delle spese sostenute e le fatture debitamente quietanzate.

Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di bilancio è ripartito tra i consorzi in proporzione alle spese da ciascuno sostenute.

Qualora il consorzio non ottemperi alle prescrizioni di cui al quarto comma, la Giunta regionale dichiara la decadenza del consorzio medesimo dalle possibilità di ottenere il contributo di cui all'art.12 e revoca la precedente deliberazione.

Art. 13

Spetta alla Giunta regionale, dato atto delle domande presentate, sentito il parere della Commissione consiliare competente, ammettere a contributo le spese di cui al precedente articolo.

Della deliberazione della Giunta regionale viene data comunicazione agli interessati.

Alla domanda, che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, devono essere allegati i documenti di cui al terzo comma dell'articolo 11 semprechè essi non risultino già acquisiti agli atti dell'Assessorato medesimo.

Per ottenere la definitiva liquidazione del contributo, il consorzio, sotto comminatoria di decadenza, deve presentare entro il 31 gennaio successivo alla scadenza degli esercizi finanziari 1979, 1980, 1981, 1982 e 1983 i documenti giustificativi delle spese sostenute e le fatture debitamente quietanzate.

Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di bilancio è ripartito tra i consorzi in proporzione alle spese da ciascuno sostenute.

Qualora il consorzio non ottemperi alle prescrizioni di cui al quarto comma, la Giunta regionale dichiara la decadenza del consorzio medesimo dalle possibilità di ottenere il contributo di cui all'art.12 e revoca la precedente deliberazione.

REGIONE PUGLIA

Art. 15

Il consorzio può altresì fruire di altri e diversi benefici che possono essere previsti da leggi statali e regionali in tema di cooperazione tra piccole e medie imprese se ed in quanto applicabili.

Inoltre, entro il 30 maggio di ogni anno successivo alla scadenza degli esercizi finanziari 1978, 1979, 1980, 1981 e 1982, il consorzio trasmette alla Giunta regionale per il tramite dell'Assessorato industria, commercio ed artigianato il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea dei soci con una relazione sulla situazione patrimoniale e sulla attività svolta da allegare alla documentazione da sottoporre al Consiglio regionale.

Art. 15

Il consorzio può altresì fruire di altri e diversi benefici che possono essere previsti da leggi statali e regionali in tema di cooperazione tra piccole e medie imprese se ed in quanto applicabili.

Inoltre, entro il 30 maggio di ogni anno successivo alla scadenza degli esercizi finanziari 1979, 1980, 1981, 1982 e 1983, il consorzio trasmette alla Giunta regionale per il tramite dell'Assessorato industria, commercio ed artigianato il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea dei soci con una relazione sulla situazione patrimoniale e sulla attività svolta da allegare alla documentazione da sottoporre al Consiglio regionale.

REGIONE PUGLIA

Capo V

Disposizioni generali e comuni.

Art. 16

Le domande per conseguire il contributo di cui agli artt. 3, 7, 11 e 12 debbono essere presentate, per l'esercizio finanziario 1978, nel termine perentorio di mesi tre decorrenti dalla entrata in vigore della presente legge.

Per gli esercizi finanziari 1979, 1980, 1981, 1982 le domande debbono essere presentate entro e non oltre il termine perentorio del 30 settembre dell'anno precedente.

Con la domanda di cui ai precedenti comma i consorzi di imprese di cui all'art. 10 e le cooperative di produzione e lavoro rimettono altresì il programma dell'attività promozionale che tendono svolgere nell'esercizio finanziario successivo.

I contributi di cui al primo comma non sono cumulabili con quelli che in base alla legislazione statale possono essere concessi per il medesimo titolo alle imprese, consorzi e cooperative di produzione e lavoro di cui la presente legge.

Capo V

Disposizioni generali e comuni.

Art. 16

Le domande per conseguire il contributo di cui agli artt. 3, 7, 11 e 12 debbono essere presentate, per l'esercizio finanziario 1979, nel termine perentorio di mesi tre decorrenti dalla entrata in vigore della presente legge.

Per gli esercizi finanziari 1980, 1981, 1982, 1983 le domande debbono essere presentate entro e non oltre il termine perentorio del 30 settembre dell'anno precedente.

Con la domanda di cui ai precedenti comma i consorzi di imprese di cui all'art. 10 e le cooperative di produzione e lavoro rimettono altresì il programma dell'attività promozionale che intendono svolgere nell'esercizio finanziario successivo.

I contributi di cui al primo comma non sono cumulabili con quelli che in base alla legislazione statale possono essere concessi per il medesimo titolo alle imprese, consorzi e cooperative di produzione e lavoro di cui alla presente legge.

REGIONE PUGLIA

Titolo II Altri interventi Capo I Indagini geologiche Art. 21

La Regione, al fine di predisporre il piano regionale delle cave, autorizza l'esecuzione di indagini geologiche e di ricerche atte a delimitare nel territorio regionale le aree a vocazione estrattiva nelle quali favorire l'esercizio della relativa attività nel pieno rispetto dell'ambiente e dei vincoli urbanistici, paesaggistici ed idrogeologici.

Le indagini e le ricerche potranno altresì essere eseguite per acquisire elementi utili sulle caratteristiche geologiche e strutturali delle rocce, anche in relazione alla possibilità di predisporre il sistema di coltivazione più opportuno al fine di assicurare lo svolgimento dell'attività estrattiva in condizioni di massima sicurezza.

Gli elaborati tecnici relativi alle indagini e ricerche di cui al primo comma, da consegnarsi alla Regione in cinque esemplari, sono i seguenti:

- a) - relazione;
- b) - carta geologica dei tipi litoidi affioranti in scala 1: 25000;
- c) - sezioni geologiche in scala 1:10.000;
- d) - tabelle dei risultati delle analisi;
- e) - carta topografica delimitante le aree a vocazione estrattiva in scala 1:25000 riportante gli eventuali ulteriori vincoli di carattere territoriale;
- f) - profili geofisici fondamentali nelle aree a vocazione estrattiva;
- g) - eventuali altri elaborati.

E' altresì autorizzata l'esecuzione di uno studio teorico sperimentale sulla stabilità dei vuoti nelle coltivazioni di cave di tufo calcareo in sotterraneo con il sistema dei pilastri abbandonati.

Titolo II Altri interventi Capo I Indagini geologiche Art. 21

Al fine di predisporre il piano regionale delle cave, la Giunta regionale fa eseguire indagini geologiche e ricerche atte a delimitare nel territorio regionale le aree a vocazione estrattiva nelle quali favorire l'esercizio della relativa attività nel pieno rispetto dell'ambiente e dei vincoli urbanistici, paesaggistici ed idrogeologici.

Le indagini e le ricerche potranno altresì essere eseguite per acquisire elementi utili sulle caratteristiche geologiche e strutturali delle rocce, anche in relazione alla possibilità di predisporre il sistema di coltivazione più opportuno al fine di assicurare lo svolgimento dell'attività estrattiva in condizioni di massima sicurezza.

Gli elaborati tecnici relativi alle indagini e ricerche di cui al primo comma, da consegnarsi alla Regione in cinque esemplari, sono i seguenti:

- a) - relazione;
- b) - carta geologica dei tipi litoidi affioranti in scala 1:25000;
- c) - sezioni geologiche in scala 1:10000;
- d) - tabelle dei risultati delle analisi;
- e) - carta topografica delimitante le aree a vocazione estrattiva in scala 1:25000 riportante gli eventuali ulteriori vincoli di carattere territoriale;
- f) - profili geofisici fondamentali nelle aree a vocazione estrattiva;
- g) - eventuali altri elaborati.

E' altresì autorizzata l'esecuzione di uno studio teorico sperimentale sulla stabilità dei vuoti nelle coltivazioni di cave di tufo calcareo in sotterraneo con il sistema dei pilastri abbandonati.

REGIONE PUGLIA

Art. 25

Per le analisi di cui all'articolo precedente è messa a disposizione dell'Amministrazione regionale la somma di lire 100 milioni da ripartirsi dalla Giunta regionale in base ai criteri indicati nel primo comma dell'art. 22 della presente legge.

Le analisi si debbono eseguire presso gli istituti di competenza delle Università pugliesi.

I certificati delle analisi e le relative fatture saranno consegnate, in originale, alla Regione Puglia.

L'importo delle analisi sarà corrisposto direttamente dall'Amministrazione regionale su presentazione della relativa documentazione.

E' altresì messa a disposizione la complessiva somma di lire 20 milioni per eventuali danni arrecati ai fondi per l'accesso e per l'esecuzione di prospezioni geofisiche.

L'Università può stipulare accordi preliminari con gli interessati, sotto riserva dell'approvazione della Giunta regionale, per accertare l'entità della somma necessaria per il risarcimento dei danni.

Art. 25

Per le analisi di cui all'articolo precedente è messa a disposizione dell'Amministrazione regionale la somma di lire 100 milioni da ripartirsi dalla Giunta regionale in base ai criteri indicati nel primo comma dell'art. 22 della presente legge.

Le analisi si debbono eseguire presso gli istituti di competenza delle Università pugliesi.

I certificati delle analisi e le relative fatture saranno consegnate, in originale, alla Regione Puglia.

L'importo delle analisi sarà corrisposto direttamente dall'Amministrazione regionale su presentazione della relativa documentazione.

E' altresì messa a disposizione la complessiva somma di lire 20 milioni per eventuali danni arrecati ai fondi per l'accesso e per l'esecuzione di prospezioni geofisiche.

L'Università è comunque esonerata da ogni responsabilità per eventuali ulteriori danni arrecati ai fondi in esecuzione di incarichi ricevuti dalla Regione per indagini geologiche.

L'Università può stipulare accordi preliminari con gli interessati, sotto riserva dell'approvazione della Giunta regionale, per accertare l'entità della somma necessaria per il risarcimento dei danni.

REGIONE PUGLIA

Capo II

Assegni di studio-Premio Regione Puglia
Cataloghi della pietra pugliese.

Art. 25

Sono istituiti n.10 assegni di studio biennali a favore di giovani residenti in Puglia da almeno tre anni dalla data di pubblicazione della presente legge i quali abbiano conseguito la laurea in scienze geologiche successivamente all'ultima sessione dell'anno accademico 1973-1974.

Costituiscono titoli di preferenza nella concessione dell'assegno di studio l'aver conseguito la laurea presso le Università della Regione e l'aver svolto la tesi di laurea nell'ambito del territorio pugliese.

Coloro cui saranno attribuiti gli assegni di studio si perfezioneranno nelle conoscenze e nelle metodologie geologiche presso gli istituti di competenza delle Università della Regione nonché nelle indagini geologiche e nei lavori di rilevamento con particolare riferimento alle finalità di cui agli artt.21 e 24 della presente legge.

Scaduto il biennio, l'Università rilascia ai titolari degli assegni di studio un attestato dal quale risulti il lavoro compiuto e la diligenza, capacità e perizia con le quali il titolare dell'assegno di studio di è applicato al lavoro affidatogli.

L'attestato costituisce titolo di preferenza per la partecipazione ai concorsi che possono essere banditi dall'Amministrazione regionale.

Capo II

Assegni di studio-Premio Regione Puglia
Cataloghi della pietra pugliese.

Art. 26

Sono istituiti n.10 assegni di studio biennali a favore di giovani i quali abbiano conseguito la laurea in scienze geologiche successivamente all'ultima sessione dell'anno accademico 1973-1974.

Costituiscono titoli di preferenza nella concessione dell'assegno di studio, a parità di merito, l'aver conseguito la laurea presso le Università della Regione e l'aver svolto la tesi di laurea nell'ambito del territorio pugliese.

Coloro cui saranno attribuiti gli assegni di studio si perfezioneranno nelle conoscenze e nelle metodologie geologiche presso gli istituti di competenza delle Università della Regione nonché nelle indagini geologiche e nei lavori di rilevamento con particolare riferimento alle finalità di cui agli artt.21 e 24 della presente legge.

Scaduto il biennio, l'Università, secondo le norme del suo ordinamento, rilascia ai titolari degli assegni di studio un attestato dal quale risulti il lavoro compiuto e la diligenza, le capacità e la perizia degli stessi.

L'attestato costituisce, a parità di merito, titolo di preferenza per i concorsi che possono essere banditi dall'Amministrazione regionale.

REGIONE PUGLIA

Art. 28

Il concorso per gli assegni di studio sarà bandito dalle Università della Regione secondo le norme vigenti, salvo quanto previsto nel primo e secondo comma dell'art.26, e la graduatoria definitiva del concorso sarà comunicata alla Regione Puglia.

Gli assegni di studio sono attribuiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 28

Il concorso per gli assegni di studio potrà essere bandito dalle Università della Regione secondo le norme vigenti, e la graduatoria definitiva del concorso sarà comunicata alla Regione Puglia.

Gli assegni di studio sono attribuiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria con deliberazione della Giunta regionale.

Qualora, per qualsivoglia motivo, le Università della Regione non possano provvedervi, il concorso di cui al primo comma sarà bandito dalla Giunta regionale.

REGIONE PUGLIA

TITOLO III

Disposizioni finanziarie e finali.

Art. 31

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1979 saranno istituiti i seguenti capitoli di spesa con le denominazioni a fianco di ciascuno di essi riportate:

a)-Cap. "Incentivazione della ricerca di nuovi giacimenti,,(art.3)	L.400.000.000=
b)-Cap. "Incentivazione della coltivazione di nuovi giacimenti,,(art.7)	L.500.000.000=
c)-Cap. "Contributi ai consorzi nelle spese di gestione,,(art.11)	L. 27.000.000=
d)-Cap. "Contributi ai consorzi per l'attività di promozione commerciale,,(art.12)	L. 70.000.000=
e)-Cap. "Spese per indagini geologiche, ricerche e studio,,(art.22,primo comma)	L.350.000.000=
f)-Cap. "Spese per l'acquisto di foto aeree stereoscopiche,,(art.23)	L. 20.000.000=
g)-Cap. "Spese per analisi fisico-chimiche,,(art.25,primo comma)	L.100.000.000=
h)-Cap. "Spese per eventuali danni a terzi,,(art.25,quinto comma)	L. 20.000.000=
i)-Cap. "Istituzione di n.10 assegni di studio,,(art.27)	L. 33.000.000=
l)-Cap. "Istituzione del Premio Regione Puglia,,(art.29)	L. 10.000.000=
m)-Cap. "Spese per la redazione e stampa di cataloghi dei principali tipi di pietra pugliese,,(art.30)	L. 30.000.000=
Totale L.	1.560.000.000=

REGIONE PUGLIA

Art. 32

Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente articolo 31 si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1979, con i fondi previsti nel bilancio pluriennale 1978-1980, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 6 febbraio 1978, n. 14, "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978" - Allegato n. 2-, Settore d'intervento "Industria"; fase operativa 6.1. "Interventi nel settore estrattivo", che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 33

Gli oneri di cui all'art. 31, lettere a), b), c), d) relativi agli esercizi finanziari 1980, 1981, 1982 e 1983 faranno carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali ai sensi dell'art. 19 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17, e saranno determinati con le relative leggi di bilancio.

L'onere di cui all'art. 31, lett. i); relativo all'esercizio finanziario 1980 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio regionale ai sensi dell'art. 19 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17, e sarà determinato con la relativa legge di bilancio.